



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 274/2020

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 445/2020/R/eel

“Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema – Orientamenti finali”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 1 dicembre 2020**



CONFINDUSTRIA

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ASSOGAS condivide l'intento perseguito dal Regolatore nel DCO oggetto di commento di delineare un meccanismo volto a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto degli eventuali crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema già versati alle imprese distributrici.

Si ritiene infatti importante che si tenga conto, alla luce sia dei livelli di morosità riscontrati nei clienti finali che del noto peso degli oneri generali nella bolletta elettrica, della significativa esposizione che grava in caso di insoluti sugli operatori della vendita; **da qui il richiamo alla necessità di tutela dell'operato di tali esercenti, in particolare a fronte di un'attività quale quella di "esazione degli oneri" in cui i venditori svolgono un ruolo per "conto terzi"**.

In considerazione di tali presupposti, si condivide la prospettiva richiamata anche nel documento oggetto di commento di **un intervento da parte del legislatore che trasferisca gli oneri generali di sistema nell'ambito della fiscalità generale**. Ciò anche con riferimento a una maggiore chiarezza informativa all'interno della bolletta verso i clienti finali.

Inoltre, in prospettiva ed in coerenza con le logiche dell'intervento oggetto di consultazione, si reputerebbe opportuna una più semplice articolazione del meccanismo che deve comunque sempre necessariamente portare ad un **completo ristoro degli oneri versati dai venditori e non recuperati nel corso degli anni**.

Ciò premesso in un'ottica di fattiva collaborazione, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente ai singoli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Si ritiene opportuno che la **partecipazione al meccanismo sia concessa anche alle controparti commerciali** affinché queste ultime possano avere una visione completa delle procedure e non dipendere da altri operatori per la gestione dei processi. Ciò pur considerandosi comunque implicito che nei crediti oggetto di richiesta di rimborso da parte degli utenti del trasporto siano compresi anche quelli vantati dalle controparti commerciali relativamente agli oneri generali di sistema non riscossi.

Laddove venisse di contro ritenuta opportuna la partecipazione al meccanismo dei soli utenti del trasporto, è auspicabile che vengano comunque previsti per tali utenti una serie di obblighi, nei confronti delle rispettive controparti commerciali, nell'intervenire e procedere al ristoro degli oneri.

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

In merito al quesito proposto, si concorda con gli orientamenti espressi dall'Autorità sulle condizioni di accesso al meccanismo con particolare riferimento alla sua natura transitoria, stante la necessità già richiamata in premessa di uno spostamento degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente

individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli importi già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

In linea generale si ritiene che la formula, definita nel documento per la consultazione, per il calcolo dell'ammontare riconosciuto, data la transitorietà del meccanismo, sia troppo articolata e non risponda opportunamente alle necessità degli operatori coinvolti.

In dettaglio, non si condivide la considerazione dell'Autorità di scontare dall'ammontare riconosciuto gli oneri già oggetto di recupero implicito mediante la determinazione del pricing. Il prospettato rischio di *double counting* degli oneri riconosciuti, così come descritto nel documento, non sussisterebbe infatti in quanto la competizione insita nel mercato libero non consente alle società di vendita di alzare i rispettivi prezzi al fine di coprire al componente degli oneri non riscossi, pena il rischio di perdita del cliente finale.

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempienti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti di prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta.

Come già evidenziato nelle risposte ai precedenti punti di consultazione, non si ritiene condivisibile una imputazione nel pricing degli oneri di sistema non riscossi. La competizione nel libero mercato non rende infatti facilmente attuabile la possibilità per l'operatore della vendita di scontare nei prezzi finali gli oneri non incassati dovuti alla morosità. Ne consegue che il menzionato rischio di perdite perduranti citato nel DCO oggetto di commento, diventi una prospettiva concreta e da ciò discende la necessità di pieno recupero dei precitati oneri.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

Analogamente a quanto rilevato nelle risposte ai precedenti punti per la consultazione si sottolinea come il recupero del credito sia una necessità prioritaria da perseguire nell'attività dei venditori. Pertanto, nell'ottica di creare un meccanismo che consenta il recupero di un incasso mancato per i venditori, l'introduzione di una componente di efficienza non è ritenuta necessaria ai fini della riduzione degli impatti sul sistema.

Inoltre, fermo restando la retroattività del meccanismo, risulta difficoltosa l'applicazione di un criterio di efficienza su gestioni pregresse.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Stante il carattere di parziale retroattività del meccanismo, si riterrebbe opportuna una differenziazione delle procedure, nella fase a procedura ordinaria, tra l'ammontare degli oneri

di sistema esposti in fatture scadute dall'1°aprile 2016 al 2019 e quelli più recenti, anche in relazione alla difficoltà di reperimento della documentazione di anni precedenti.

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Con riferimento alla prima sessione del meccanismo, si condivide l'istituzione di un regime semplificato che sia allineato con le tempistiche della fase a regime e consenta un più rapido e più agevole recupero degli oneri non incassati.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

